

**Lotto 5 B)
Assicurazione FURTO**

**Azienda Unità
Sanitaria Locale 6
Palermo**

Via Cusmano n°24

90141 Palermo (PA)

CF. e P. IVA 04328340825

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO


POLIZZA DI ASSICURAZIONE

FURTO

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme che regolano la Gestione dei Sinistri – Oggetto dell'Assicurazione – Garanzie – Esclusioni - Norme che regolano l'Assicurazione Furto – Scoperti/Franchigie – Limiti

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	l'Azienda, che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il Contraente, o, se diverso, il Soggetto (persona fisica) il cui interesse è protetto dalla presente Assicurazione
SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato
FRANCHIGIA	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, Per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO	la somma massima dovuta dalla Società
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 24 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto
BENI IMMOBILI	Come tali intendendosi tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul Territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano - di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso; - di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Contraente;




Compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione in genere ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "beni mobili".

Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

E' tuttavia esclusa qualsiasi attività industriale (non intendendosi comunque per tale la produzione di emoderivati, che è quindi compresa).

BENI MOBILI



Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La presente polizza n° è retta dalle condizioni tutte a stampa di cui al modello nonché dalle condizioni che seguono con la precisazione che, in caso di discordanza, prevarranno quelle più estensive e favorevoli all'Azienda.

1 DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

La presente assicurazione ha durata di anni tre con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2006 alle ore 24:00 del 31/12/2009.

Alla scadenza del 31/12/2009 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

La presente assicurazione ha durata di tre anni ed ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'aggiudicazione.

Alla scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà dell'Azienda Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga, fermo restando quanto stabilito dal successivo Art.18.

Ad ogni scadenza annuale è data facoltà alle Parti disdire il presente contratto a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 giorni.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Azienda, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Compagnia Delegataria, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal

diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'Art. 1898 C.C., sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

4 bis COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le quote di pertinenza delle Coassicuratrici.

5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo.

6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

7 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8 CONSULENZA E ASSISTENZA

L'Azienda si è avvalsa, per la redazione del presente Capitolato così come per gli atti connessi, della consulenza e dell'assistenza della VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A.

9	INTERAZIONE DI CLAUSOLE
---	-------------------------

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Clausole Integrative, si conviene fra le Parti che qualora Condizioni e/o Clausole di questa polizza prevedano esclusioni e/o limitazioni per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così esclusi e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile previsti dalla specifica Condizione e/o Clausola più estensiva per l'Assicurato.

10	FORO COMPETENTE
----	-----------------

Foro competente per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza si dichiara il Tribunale dove ha sede la Contraente.

11	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
----	----------------------------

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

12 | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata degli oggetti rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, unita ad una copia della denuncia fatta alle Autorità;
- c) denunciare inoltre, tempestivamente, la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

13 | ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

14 | PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

15 | MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 17, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

16	OPERAZIONI PERITALI
----	---------------------

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

17	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
----	---

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore di riacquisto dei beni assicurati al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

18	RECESSO IN CASO DI SINISTRO
----	-----------------------------

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza.

19	DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO
----	---

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Conseguentemente le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono, con effetto immediato reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

20	RECUPERO DELLE COSE RUBATE – POSSESSO E GESTIONE DEI PRODOTTI
----	---

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia; l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali merci sono state effettivamente danneggiate, l'Assicurato determinerà se tali prodotti sono adatti per essere rilavorati e/o comunque utilizzati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.
Il valore dei recuperi spetta alla Società.

21	ANTICIPI D'INDENNIZZO
----	-----------------------

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.
L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, semprechè siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

22	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
----	---------------------------

La Società, semprechè non siano sorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare l'indennizzo competente a termini di capitolato entro 30 giorni dalla definizione del danno.

23	ONORARI PERITI
----	----------------

La Società rimborsa le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, in conformità a quanto disposto dall'Art. 15 delle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri
In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Azienda Contraente.

23 bis	OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
-----------	--

Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza contrattuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 1 - Decorrenza e Durata dell'Assicurazione - Pagamento Del Premio

Art. 10 - Foro Competente

Art. 11 - Rinvio alle Norme di Legge

Art. 18 - Recesso in Caso di Sinistro

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi della DL 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Partite	Beni assicurati	Somme Assicurate
---------	-----------------	------------------

1.	Beni Mobili	<u>Euro 100.000,00.=</u>
----	-------------	--------------------------

Danni Indennizzabili

La Società indennizza tutti i

a	DANNI MATERIALI
---	-----------------

e, più precisamente i

a1	DANNI DIRETTI
----	---------------

subiti a seguito della perdita o del danneggiamento dei beni assicurati per effetto di taluno degli eventi di seguito garantiti.

GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni subiti dall'Assicurato e le spese da questi incorse per recuperare o tentare di recuperare le cose rubate, a seguito di

1	FURTO
---	-------

Delle cose assicurate, anche se di proprietà di Terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;

e da

2	RAPINA
---	--------

, quale definita dall'Art. 628 del Codice Penale, quando la stessa è avvenuta all'interno dei locali, ovvero quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

3	ESTORSIONE
---	------------

, limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali, l'assicurato oppure i suoi dipendenti od assimilati vengano costretti a consegnare i beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

24 ALTRE MODALITA' COPERTE

Sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto dei beni assicurati

- agevolato con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
- commesso o agevolato con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere;
- perpetrato da incaricati della sorveglianza;
- commesso con l'utilizzo di chiavi autentiche, purché l'autore del furto ne sia venuto in possesso in modo fraudolento;
- commesso con speciale abilità (agilità, sveltezza di mano, scaltrezza) su beni di proprietà in uso a qualsiasi titolo dell'Azienda, eludendo l'attenzione del personale presente e normalmente vigilante.

25 GUASTI O ATTI VANDALICI

Sono equiparati ai danni o perdite da furto, rapina, estorsione i danni ai beni assicurati causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio.

26 DANNI AI LOCALI - SPESE DI RESTAURO

La Società indennizza i danni materiali diretti subiti dai Beni Immobili contenenti i beni assicurati e dai relativi fissi, infissi ed impianti, causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio.

Sono inoltre indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico.

27 GARANZIA PORTAVALORI

Sono assicurati denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori a seguito di:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sul Dipendente incaricato del trasporto dei suddetti valori, anche se questi sia costretto a consegnare detti valori mediante violenza o minaccia, mentre nell'esercizio delle sue funzioni relative a tale servizio, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detiene i valori stessi.

Si precisa che sono parificati ai Dipendenti dell'Azienda i Dipendenti di Società Terze con attività di polizia privata o di trasporto valori.

28 MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di denaro, quadri ed oggetti d'arte) purché riposte nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

- b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

29	RIFACIMENTO ARCHIVI
----	---------------------

Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, la somma percentuale, addizionale, del danno complessivo accertato ai beni mobili, riportata al punto "limiti di indennizzo".

30	OPERE D'ARTE
----	--------------

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

31	DENARO E TITOLI DI CREDITO
----	----------------------------

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

32	COPPIE - INSIEMI – SERIE
----	--------------------------

In caso di danno (o perdita) ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma non alla restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno o la perdita verrà considerato un danno od una perdita totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno o perdita ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

33	FORMA DELLE GARANZIE
----	----------------------

Le garanzie vengono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
FURTO COMMESSO CON SPECIALE ABILITA'	Sc. 10% del danno	Euro. 10.000,00 per sinistro
DANNI AI LOCALI SPESE DI RESTAURO	Sc. Nessuno Fr. Nessuna	Euro 25.000,00 per sinistro e per anno
GARANZIA PORTAVALORI	Sc. Nessuno Fr. Euro 500,00	Euro. 10.000,00 per sinistro
MAGGIORI SPESE	Sc. Nessuno Fr. Nessuna	10% dell'importo indennizzabile per sinistro
DENARO E TITOLI DI CREDITO	Sc. Nessuno Fr. Euro 500,00	Euro. 10.000,00 per sinistro
RIFACIMENTO ARCHIVI	Sc. Nessuno Fr. Nessuna	15% della somma assicurata, per sinistro

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Assicurazione FURTO

SCHEDA DI OFFERTA

Beni assicurati	Somma Assicurata P.R.A.	Tasso Annuo imponibile Promille in cifre	Tasso Annuo Lordo Promille in cifre
1- Beni Mobili	Euro 100.000,00		

Premio lordo annuo Euro. (in cifre)

Premio lordo annuo Euro (in lettere)

Aliquota imposte applicate %

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato quanto segue.

Data e luogo di sottoscrizione _____

N. Partita IVA _____

Sede dell'Ufficio delle Imposte Dirette competente territorialmente _____

Agenzia di pertinenza (codice e Ragione sociale) _____

Delegataria Coassicuratrice Quota assunta %

Per accettazione

La Società (Timbro e Firma) _____

Nel caso in cui l'offerta fosse sottoscritta dall'Agente, semprechè ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell'Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Compagnia.